II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2003
relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali

(2003/520/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 83 e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando quanto segue:

(1) Data la dimensione internazionale sempre più marcata dei problemi della concorrenza, occorrerebbe rafforzare la cooperazione internazionale in questo settore.

(2) L'applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza è di fondamentale importanza ai fini del buon funzionamento dei mercati e degli scambi internazionali.

(3) L'elaborazione dei principi della «comitas gentium» nel diritto internazionale e la loro utilizzazione nell'applicazione del diritto della concorrenza della Comunità europea e del Giappone sono atti a conferire maggiore efficacia a tale applicazione.

(4) La Commissione ha negoziato a tal fine con il Giappone un accordo relativo all'applicazione del diritto della concorrenza della Comunità europea e del Giappone.

(5) Il ricorso all'articolo 308 del trattato è obbligatorio a motivo dell'inclusione nel testo dell'accordo delle operazioni di fusione e di acquisizione, le quali sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese [3], che si basa principalmente sull'articolo 308.

(6) È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo per conto della Comunità europea [4].

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

---

[1] Proposta dell'8 maggio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

[2] Parere del 3 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[3] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1 (versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13), modificata dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).

[4] L'accordo entra in vigore il 9 agosto 2003 conformemente all'articolo 12, paragrafo 1.